

SCHEMA DI CONVENZIONE

avente ad oggetto:

“Manutenzione hardware, software e rete aziendale” – CIG Z053019BAE

L'anno 2021, il giorno _____ del mese di _____

TRA

L'Azienda Speciale Anгри Eco Servizi (in seguito AES) con sede presso la Casa Comunale in Piazza Crocifisso, 23 – P.Iva 03853810657 nella persona del suo legale rappresentante p.t. ing. Domenico Novi

E

la **Multinet scarl** (di seguito Multinet), con sede a V. E. Fermi, 12 - 84012 Anгри - Partita IVA e C.F. 03388580650, rappresentata dalla sig.ra **Assunta Quaglini**,

P R E M E S S A

- a) La Multinet, è iscritta al registro delle imprese di Salerno al nr. 03388580650 ed esercita, tra le altre, le attività di manutenzione hardware e software di PC e reti aziendali;
- b) Che la AES ha attualmente in dotazione nr. 1 server, 5 PC a postazione fissa e nr. 1 portatile desktop, nr. 3 stampanti nonché la relativa rete LAN aziendale per il funzionamento degli uffici;
- c) che si rende necessario dotarsi di una pronta assistenza per eventuali guasti delle macchine e/o della rete, elencate al suddetto punto b), nonché garantire il corretto funzionamento ed aggiornamento delle stesse al fine di pregiudicare eventuali interruzioni dei servizi;

tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Accettazione della premessa

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente accordo e ne costituisce il primo patto.

Articolo 2

Attività e oggetto della convenzione

AES affida a Multinet, che accetta, le seguenti attività:

- a) la manutenzione di PC, e della rete aziendale come indicato al precedente punto b) della premessa, nonché delle periferiche presenti. Si precisa che è necessaria una licenza d'uso del sistema operativo per ogni macchina attiva presso la AES.
- b) Gli interventi necessari per il buon funzionamento del sistema informativo di AES, con esclusione dei programmi applicativi, per i quali occorre riferirsi alla azienda fornitrice del software di base e/o applicativo.
- c) Le indicazioni, anche da remoto, per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento di PC e rete LAN.
- d) L'assistenza, se richiesta, durante l'installazione di software e/o hardware di terze parti per garantire la perfetta integrazione con gli apparati esistenti.

Le attività oggetto del presente articolo saranno svolte con modalità di cui al successivo art. 5

Articolo 3

Durata della convenzione

La presente convenzione ha una durata di 12 mesi, con decorrenza dal 05.01.2021, salvo risoluzione anticipata di una delle parti, o per effetto di quanto disciplinato al successivo art. 11. Non è ammesso il tacito rinnovo.

Articolo 4

Costo del servizio e modalità di pagamento

Il compenso pattuito per le attività così come elencate all'art. 2, è di € 1.500 (euro millecinquecento/00) oltre IVA.

Il corrispettivo dovuto alla Multinet è liquidato – previa verifica della corretta esecuzione del servizio - a presentazione di fatture trimestrali, emesse in formato elettronico e con l'applicazione della scissione dei pagamenti entro 30 giorni dalla data della fattura e previa acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC). La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa, con interruzione del termine di 30 giorni di cui al comma precedente, qualora siano stati contestati eventuali addebiti per i quali sia prevista l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10 fino all'emissione del relativo provvedimento. Il termine riprenderà a decorrere dalla data di adozione del provvedimento. Ai sensi della L. 136 del 2010 s.m.i., per permettere la piena tracciabilità dei flussi finanziari, ogni fattura dovrà recare il codice identificativo di gara (CIG Z053019BAE) e comunica sin d'ora gli estremi identificativi del conto corrente bancario sul quale dovranno essere eseguite le transazioni relative al presente contratto:

IT89F0310476040000000170111.

Il presente corrispettivo rimarrà immutato per tutta la durata contrattuale anche in seguito alla installazione di nuove attrezzature, macchine e/o variazioni della rete LAN.

Articolo 5

Modalità di esecuzione dei servizi

Le attività di cui all'art. 2, dovranno essere garantite nelle modalità seguenti:

1. AES potrà richiedere alla Multinet gli interventi di manutenzione dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 fino alle ore 18.00, presso la sede della Multinet e/o di AES. Gli interventi in giorni / orari diversi saranno considerati straordinari e saranno fatturati alla tariffa di € 50,00 + iva per ora.

L'assistenza tecnica sarà prestata dai tecnici specializzati e autorizzati da Multinet, i quali effettueranno la manutenzione e l'aggiornamento tecnico delle macchine e dei programmi onde garantirne il buon funzionamento e interverranno con la massima sollecitudine (e comunque entro 24 ore dalla chiamata) per eliminare eventuali anomalie di funzionamento. Qualora le 24 ore cadano in giornata festiva o prefestiva, si intenderà quale scadenza quella intervenuta nella prima giornata feriale immediatamente successiva.

In ogni caso la Multinet non potrà essere in alcun modo responsabile dei danni derivanti al Cliente dalla mancata utilizzazione di PC, della rete aziendale e/o della rete internet nel periodo intercorrente l'effettuazione dell'intervento.

2. Nel canone pattuito sono compresi i costi di manodopera e la posa in opera di parti di ricambio. Sono a carico di AES l'acquisto delle parti di ricambio, cavi ed accessori. Sono altresì escluse dalle prestazioni pattuite:
 - le riparazioni di guasti causati dall'uso di accessori non originali, da negligenza, incuria, dolo o da eventuali tentativi da parte di addetti della AES di effettuare modifiche, riparazioni.
 - le riparazioni per guasti derivanti da cause di forza maggiore: ad es. alluvioni, incendi, terremoti, fulmini, cortocircuiti e/o anomalie sull'impianto elettrico di AES.

Articolo 6

Modalità di raccordo con gli uffici competenti

Ogni rapporto intercorrente tra AES e la Multinet inerente il presente contratto, viene curato dal legale rappresentante di AES e dal legale rappresentante della Multinet o di personale da questa delegato.

La Multinet, per ogni singolo intervento, ha l'obbligo di redigere un rapporto, nel quale dovranno essere dettagliatamente indicate data, ora e sede di intervento, una sintetica descrizione di eventuali anomalie rilevate, il tipo di intervento eseguito per ripristinare il corretto stato della situazione. Detto rapporto, redatto in duplice copia, dovrà essere

sottoscritto dal tecnico intervenuto. Una delle due copie del rapporto dovrà essere consegnata ad AES.

Articolo 7

Osservanza delle norme in materia di lavoro

La Multinet garantirà le attività con personale delle cui prestazioni è legittimata ad avvalersi, sotto la propria diretta ed esclusiva direzione e responsabilità.

La Multinet si obbliga in particolare:

- ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l'esecuzione del servizio;
- ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti adibiti allo svolgimento delle attività il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo di riferimento;

La Multinet solleva AES da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato nell'esecuzione del servizio. In caso di accertata inottemperanza degli obblighi di cui al presente articolo, AES si riserva di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4 e di agire ai sensi del successivo art. 10.

Articolo 8

Sicurezza, infortuni e danni a terzi

La Multinet si impegna ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori. Ai sensi della legislazione sopra richiamata, la Multinet:

- si impegna ad istruire e responsabilizzare il proprio personale che opera, al fine di garantire la propria sicurezza e quella di altre persone che operano nello stesso ambiente;
- si impegna ad utilizzare personale e mezzi idonei per l'esecuzione del servizio;
- fa adottare i mezzi di protezione necessari esigendone il corretto impiego;
- controlla la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale;
- predispone tutte le eventuali segnalazioni di pericolo prescritte e mette in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Articolo 9

Divieto di cessione del contratto, di subappalto e di credito

Alla Multinet è fatto espresso divieto di subappaltare l'esecuzione del servizio/fornitura oggetto del presente contratto e comunque di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto e, in qualsiasi forma, i crediti da esso derivanti nonché di conferire procure all'incasso, se non con preventiva autorizzazione della AES, a pena di risoluzione del contratto stesso.

Articolo 10

Penalità e clausola risolutiva espressa

Durante la vigenza contrattuale AES ha piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente all'esecuzione del servizio. Nel caso in cui la AES riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali relativamente ai tempi e/o alle modalità di gestione delle attività definite negli articoli precedenti della presente convenzione, contesterà per iscritto tali inadempienze ai sensi dell'art. 1456 c.c., diffidando la Multinet a fornire dettagliate giustificazioni in merito entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di inerzia ovvero qualora le motivazioni fornite non siano considerate adeguate, ovvero perdurando l'inadempimento contestato, è rimessa alla AES, per il tramite del Direttore Generale, la facoltà di applicare penali di importo commisurato alla gravità dell'inadempimento o delle carenze riscontrate nel servizio, con un massimo comunque pari all' 5% (cinque per cento) sul valore del contratto per ciascuna inadempienza.

Qualora le penali applicate superino complessivamente il 20% del valore del contratto, la AES potrà dichiarare di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

La AES potrà compensare quanto dovuto dalla Multinet, derivante dall'applicazione delle penali di cui sopra, con il corrispettivo a questo spettante, detraendo il relativo importo delle fatture relative ai corrispettivi maturati.

In ogni caso, la AES potrà operare dette compensazioni senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, nonché potrà compensare il credito con quanto dovuto a qualsiasi titolo.

L'applicazione delle suddette penali non pregiudica il diritto della AES di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni ai sensi dell'art. 1382 del codice civile e di intimare la risoluzione del contratto per inadempimento.

La risoluzione del contratto dà diritto alla AES di rivalersi su eventuali crediti della Multinet.

Articolo 11

Risoluzione del contratto

Le parti convengono che, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per

inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a) cessazione dell'attività;
- b) gravi e reiterati inadempimenti contrattuali;
- c) subappalto;
- d) qualora sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo ex art. 3 L. 1423/1956, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- f) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 30 giorni, da notificarsi all'aggiudicatario mediante lettera raccomandata A/R ovvero a mezzo pec, AES si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 21 sexies della L. 241 del 1990 s.m.i., fermo restando l'obbligo di retribuire le prestazioni effettuate o in corso di esecuzione.

Articolo 12

Facoltà di recesso anticipato

Le parti possono recedere dal contratto prima della sua scadenza naturale. L'atto di recesso sarà preceduto da un preavviso di almeno trenta giorni a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo pec, che le parti riconoscono espressamente come congruo e ragionevole e pienamente sufficiente a far fronte al recesso stesso ed a reperire nuovi impieghi tali da eliminare qualunque danno per mancato guadagno.

Articolo 13

Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione, e che non sia possibile comporre in via amichevole, è esclusivamente competente il Foro di Nocera Inferiore (SA).

Articolo 14

Spese per stipula convenzione

La Multinet si accolla tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto ivi compresa l'imposta di registro, salva l'applicazione dell'IVA ai sensi di legge.

Il presente atto, essendo soggetto all'IVA, va registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 punto 2 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Articolo 15

Clausola di manleva

La Multinet risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all' AES, agli utenti del servizio, a terzi e a cose.

Articolo 16

Trattamento dei dati – Riservatezza

La Multinet si obbliga ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, registrazioni video, conoscenze o altri elementi della AES. La violazione dell'obbligo di segretezza di cui al presente articolo comporta l'annullamento del contratto nonché la responsabilità della Multinet per eventuali danni provocati, anche nei confronti della AES.

Articolo 17

Domicilio

La Multinet dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a Angri, con recapito in via E. Fermi n. 12 ove elegge domicilio agli effetti del presente atto.

Articolo 18

Rinvio alla normativa generale

Per quanto non previsto nella presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

per Angri Eco Servizi	per Multinet scarl
Il Direttore Generale ing. Domenico Novi	Il legale rappresentante Assunta Quaglini